

## COMUNE DI CASTELTERMINI

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

## SERVIZIO ELETTORALE AVVISO

## ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO – ESERCIZIO DELL'ELETTORATO PASSIVO – SEMPLIFICAZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, concernente: "Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini".

Le norme del suddetto decreto introducono le necessarie modifiche alle nostre disposizioni legislative che regolano le elezioni del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18 e decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94), al fine di attuare la suddetta direttiva 2013/1/UE che ha **semplificato l'esercizio dell'elettorato passivo** al Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Le modifiche introdotte prevedono, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità, con una semplice autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra Stati membri.

In particolare, l'articolo 1 del presente testo contiene le necessarie modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94.

La lettera a) dispone che il cittadino di altro Stato membro dell'Unione, che intenda qui candidarsi alle elezioni europee, dichiari, oltre alla cittadinanza e all'indirizzo in Italia, anche data e luogo di nascita nonché l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine; ciò, per assicurare una sua più sicura identificazione sia da parte dello Stato membro di origine che da parte dello Stato membro di residenza.

La lettera b) prevede l'inserimento della lettera c-bis) al comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94, con cui si amplia il contenuto della dichiarazione del candidato, prevedendosi, come detto, che lo stesso debba autodichiarare di non essere decaduto dal diritto di elettorato passivo nel proprio Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE (Editor Fatter III)